

**DELIBERAZIONE 21 DICEMBRE 2017
890/2017/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO (DELIBERAZIONE 460/2017/E/EEL) RISPETTO A
STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
342/2016/E/EEL) E DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato;
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2017, 460/2017/E/EEL (di seguito: 460/2017/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 460/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 2 agosto 2017 (prot. Autorità 26055 del 3 agosto 2017).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con le osservazioni presentate in data 2 agosto 2017, la Società ha avanzato rilievi di natura giuridico-procedimentale che, in quanto tali, esulano dall’oggetto del presente provvedimento che ha unicamente la finalità di rivedere l’applicazione della misura prescrittiva definita nella deliberazione 460/2017/E/EEL, in considerazione di eventuali nuovi elementi fattuali;
- rispetto a questi ultimi, la Società ha evidenziato le seguenti caratteristiche del proprio portafoglio commerciale:
 - i. la relativa stabilità della composizione e dell’entità dei volumi prelevati all’interno di ciascuna zona;
 - ii. la significativa concentrazione della clientela, sia in termini di punti di prelievo sia in termini di consumi, nella zona Nord dove gli effetti compensativi di natura statistica avrebbero contribuito a contenere i valori degli sbilanciamenti;
 - iii. nelle altre zone, invero, proprio l’esiguità dei volumi prelevati avrebbe determinato errori di programmazione elevati;
- la Società rileva, inoltre, che pur essendo stata applicata la metodologia statistica ai prelievi delle proprie unità di consumo, le soglie di tolleranza indicate nell’Allegato B al provvedimento risultino pari al 30% in tutte le zone.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- non hanno alcuna rilevanza le osservazioni avanzate dalla Società sulla dimensione irrisoria del proprio portafoglio nella macrozona Sud, se confrontato con la zona Nord. Infatti, ai fini della scelta della soglia di tolleranza, il *livello medio di prestazione* è stato codificato tenendo conto delle *performance* di programmazione di utenti del dispacciamento aventi portafogli di dimensioni contenute, analoghe a quello detenuto dalla Società in dette zone;
- per quanto riguarda gli esiti dell'applicazione della metodologia statistica, si rimanda a quanto scritto nell'Allegato B al provvedimento, laddove è esplicitato come tale metodologia sia applicata con riferimento ai dati inviati dalla Società e come il calcolo non venga comunque eseguito per le zone dove gli sbilanciamenti medi sono risultati inferiori alla soglia di tolleranza standard del 30% sia nell'intero periodo di osservazione sia nei singoli mesi, fatti salvi eventuali sbilanciamenti anomali episodici, che abbiano portato al superamento di tale soglia in un mese ma non nel precedente o nel successivo. In particolare, per la Società, la metodologia sarebbe stata applicata a tutte le zone ad esclusione della zona Nord (che presentava già sbilanciamenti medi inferiori al 30%); tuttavia, per tali zone non sono stati messi a disposizione dati puntuali da parte della Società, né nell'ambito delle attività istruttorie che hanno portato all'adozione della deliberazione 460/2017/E/EEL, né nell'ambito delle osservazioni presentate in data 2 agosto 2017.

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra considerato, sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 460/2017/E/EEL e il contenuto del relativo Allegato B, ai sensi del punto 4 della medesima;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 460/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al medesimo provvedimento

DELIBERA

1. di confermare, come specificato in motivazione, il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 460/2017/E/EEL e il contenuto del relativo Allegato B, ai sensi del punto 4 della medesima, in ragione dell'irrelevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla Società;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 460/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al medesimo provvedimento, entro l'ultimo giorno di gennaio

2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di febbraio 2018);

3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

21 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni